

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI SERVIZI SAP – SAP NELLA VESTE DI SUBAPPALTATORE (“CGC”)

1. DEFINIZIONI

- 1.1. **“Affiliata”** si riferisce a una qualsiasi persona giuridica di cui SAP SE, la Capocommessa o il Cliente, direttamente o indirettamente, detiene oltre il 50% delle azioni o dei diritti di voto. Una persona giuridica sarà considerata Affiliata fintanto che tale partecipazione sia mantenuta.
- 1.2. **“Contratto”** si riferisce al contratto come definito nel Modulo d’Ordine.
- 1.3. **“Utente Autorizzato”** si riferisce all’eventuale persona fisica a cui il Cliente riconosce l’autorizzazione di accesso per l’utilizzo del Cloud Service o del Software SAP oggetto del Contratto di Licenza.
- 1.4. **“Richiesta di Modifica”** si riferisce ad una richiesta di modifica effettuata ai sensi della Clausola 4 seguente nei modi di volta in volta previsti da SAP o indicati nel Modulo d’Ordine.
- 1.5. **“Cloud Service”** si riferisce a qualunque soluzione distinta, in hosting, supportata e on-demand fornita da SAP, un’Affiliata SAP o un rivenditore autorizzato di SAP ai sensi di un Modulo d’Ordine per Cloud Service.
- 1.6. **“Informazioni Riservate”** si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell’informazione e delle circostanze della loro comunicazione.
- 1.7. **“Consulenti”** si riferisce ai dipendenti e terzi appaltatori che SAP utilizza per la fornitura dei Servizi alla Capocommessa.
- 1.8. **“Cliente”** si riferisce al cliente finale della Capocommessa, e tale Cliente andrà identificato nel relativo Modulo d’Ordine.
- 1.9. **“Dati Cliente”** si riferisce ai contenuti, materiali, dati e informazioni che la Capocommessa, il Cliente o i suoi Utenti Autorizzati inseriscono nel sistema produttivo del Cloud Service o che la Capocommessa o il Cliente derivano dall’utilizzo del Cloud Service e memorizzano nello stesso (ad esempio i report specifici del Cliente). I Dati Cliente non comprendono alcun componente dei Cloud Services, dei Servizi o dei Materiali SAP. I Dati Cliente e i loro derivati non includeranno le Informazioni Riservate SAP.
- 1.10. **“Deliverable”** si riferisce alla specifica Opera d’Ingegno espressamente indicata al capo “Deliverable” del relativo Modulo d’Ordine.
- 1.11. **“Normativa sull’Esportazione”** si riferisce alla normativa applicabile in materia di importazione, controllo delle esportazioni e sanzioni, comprese, ma senza limitazione alle stesse, le leggi vigenti negli Stati Uniti, nell’Unione Europea e in Germania.
- 1.12. **“Feedback”** si riferisce agli interventi, commenti o suggerimenti proposti da o per conto del della Capocommessa o del Cliente o una loro eventuale Affiliata a SAP, SAP SE o qualunque altra Affiliata SAP, oppure eventuali rivenditori o Rappresentanti delle stesse relativamente alla direzione intrapresa da SAP con riguardo alle attività e alla tecnologia o l’eventuale creazione, modifica, correzione, miglioramento e adeguamento del Cloud Service, del Software o dei Servizi SAP (a seconda del caso) acquistati dalla Capocommessa o dal Cliente ai sensi del Contratto.
- 1.13. **“Diritti di proprietà intellettuale”** si riferisce ai brevetti di ogni tipo, diritti sui disegni, modelli di utilità o altri diritti analoghi sulle invenzioni industriali, diritti d’autore e diritti connessi, ai segreti commerciali, al know-how, diritti alla riservatezza, ai marchi, alle denominazioni commerciali e ai marchi di servizio e ad ogni altro diritto su beni immateriali, siano essi registrati o meno, incluse le domande di registrazione (o il diritto di presentarle) e alle registrazioni relative ad uno dei predetti diritti in qualunque stato, siano essi fondati su norme di legge, di common law o contrattuali e a prescindere che siffatti diritti siano già perfezionati, in essere, di prossimo deposito, concessione o acquisizione.
- 1.14. **“Contratto di Licenza”** si riferisce al Contratto stipulato tra SAP (o un’Affiliata SAP SE o un rivenditore autorizzato) e il Cliente, che conferisce al Cliente i diritti d’utilizzo di un Cloud Service.

- 1.15. **“Vizio sostanziale”** si riferisce alla circostanza che il Deliverable manchi di soddisfare in modo sostanziale i criteri d'accettazione applicabili, di cui nel Modulo d'Ordine.
- 1.16. **“Modulo d'Ordine”** si riferisce al documento d'ordine applicabile ai Servizi che richiama le presenti CGC.
- 1.17. **“Rappresentanti”** si riferisce alle Affiliate, dipendenti, appaltatori, sub-appaltatori, rappresentanti legali, consulenti contabili o altri professionisti di una delle parti.
- 1.18. **“Materiali SAP”** si riferisce a qualsiasi materiale (compresi i report statistici) fornito, sviluppato o reso disponibile da SAP (indipendentemente o per il tramite della Capocommessa o del Cliente) nell'ambito del presente Contratto. Quanto sopra comprende senza limitarsi agli stessi, i Deliverable e la fornitura di eventuali Servizi alla Capocommessa. I Materiali SAP non comprendono i Dati del Cliente o le Informazioni Riservate della Capocommessa.
- 1.19. **“SAP SE”** si riferisce a SAP SE, la capogruppo di SAP.
- 1.20. **“SAP Software”** si riferisce a:
- i. prodotti software concessi in licenza e forniti al Cliente come specificati nei Moduli d'Ordine software tra SAP (o un'Affiliata SAP SE o un rivenditore autorizzato) e il Cliente;
 - ii. eventuali nuove release, aggiornamenti o versioni degli stessi messi a disposizione ai sensi di un Contratto di Licenza per il Software e Supporto SAP; e
 - iii. tutte le copie complete o parziali di uno qualsiasi dei predetti.
- 1.21. **“Documento di Ambito”** si riferisce all'eventuale documento fornito con, e parte integrante del Modulo d'Ordine, che specifica, talvolta insieme alla Descrizione del Servizio (a seconda dei casi), i Servizi oggetto di Fornitura.
- 1.22. **“Servizi”** si intendono i servizi come descritti dalle Descrizioni del Servizio e/o Documenti di Ambito applicabili forniti alla Capocommessa in forza del Modulo d'Ordine facente riferimento alle presenti CGC.
- 1.23. **“Descrizione del Servizio”** si riferisce alle descrizioni predefinite dei servizi disponibili al sito <http://www.sap.com/servicedescriptions> alla data di decorrenza del Modulo d'Ordine che, unitamente con l'eventuale Documento d'Ambito, definiscono i Servizi oggetto di fornitura e formano parte integrante del Modulo d'Ordine.
- 1.24. **“Imposte”** si riferisce a qualunque imposta, accisa e analoghi addebiti transazionali (ed eventuali interessi e sanzioni connessi) quali le imposte federali, statali o locali sulla vendita, l'imposta di valore aggiunto, l'imposta sui beni e servizi, l'imposta sull'utilizzo, l'imposta sulla proprietà, le accise, l'imposta di servizio e tributi analoghi.
- 1.25. **“Work Product”** si riferisce a qualsiasi opera d'ingegno o risultato tangibile prodotto da o con SAP, comprese le opere create per o in collaborazione con la Capocommessa o il Cliente.

2. FORNITURA DI SERVIZI

2.1. Prestazioni

2.1.1. SAP fornirà i Servizi ai sensi del Modulo d'Ordine e delle presenti CGC.

2.1.2. Qualora SAP non sia in grado di fornire un Servizio, in tutto o in parte, per una causa imputabile alla Capocommessa e quest'ultima non abbia fornito a SAP un ragionevole preavviso, sarà addebitato alla Capocommessa il tempo impiegato dai Consulenti per tale Servizio.

2.2. Non essenzialità dei tempi

2.2.1. Tutte le date relative all'esecuzione dei Servizi costituiscono una stima e i tempi non devono essere considerati elementi essenziali.

2.3. Accettazione

2.3.1. Se il relativo Modulo d'Ordine prevede espressamente un'accettazione dei Deliverables senza specificarne la procedura, vale la seguente procedura di accettazione:

- a) Dal momento della consegna da parte di SAP di un Deliverable completato, la Capocommessa avrà 10 giorni di tempo per accettare o rifiutare il Deliverable in questione (il “**Periodo di Accettazione**”) per Vizio Sostanziale secondo i criteri d'accettazione di cui nel Modulo d'Ordine di detto Deliverable.
- b) Se il Deliverable in questione soddisfa i criteri di accettazione di cui al Modulo d'Ordine, la Capocommessa sarà tenuta ad accettare detto Deliverable. La Capocommessa non dovrà rifiutare l'accettazione senza giustificato motivo. La Capocommessa che intenda rifiutare il Deliverable per Vizio Sostanziale dovrà comunicare la sua intenzione a SAP entro i suddetti dieci giorni, adducendo le ragioni del Vizio Sostanziale.
- c) SAP avrà a disposizione un periodo di tempo ragionevole per rimediare al difetto lamentato e riconsegnare il Deliverable, che sarà sottoposto ad un ulteriore Periodo di Accettazione. Se la Capocommessa non rifiuta il Deliverable entro il Periodo di Accettazione indicato, adducendo per iscritto il Vizio Sostanziale, l'accettazione del Deliverable verrà presunta il decimo giorno del Periodo d'Accettazione.
- d) All'accettazione del Deliverable si riterranno accettati tutti i Servizi ad esso connessi e SAP non avrà altri obblighi relativamente al Deliverable accettato. La Capocommessa non potrà fare un utilizzo produttivo e farà in modo che il Cliente non farà un utilizzo produttivo di un Deliverable salvo sua accettazione (sia espressa sia per il decorso del termine).
- e) Se il relativo Modulo d'Ordine non indica espressamente i criteri d'accettazione di un Deliverable, l'accettazione di quest'ultimo avverrà contestualmente alla sua fornitura.

3. RESPONSABILITÀ GENERALE DELLA CAPOCOMMESSA

3.1. Accesso, Sicurezza di Sistema e Tutela dei Dati

3.1.1. La Capocommessa dovrà adottare le misure necessarie a permettere a SAP di eseguire i Servizi, compresa la disponibilità di una connettività costante, stabile e veloce e le autorizzazioni necessarie all'accesso in remoto ai sistemi del Cliente.

3.1.2. Qualora i Servizi vengano erogati presso la sede della Capocommessa o del Cliente, la Capocommessa fornirà l'accesso necessario alla propria sede, compreso un adeguato accesso ai propri (o a quelli del Cliente) locali, sistemi informatici e altre strutture.

3.1.3. Qualora ottenga accesso ai sistemi e ai dati della Capocommessa o del Cliente, SAP si atterrà alle eventuali misure di salvaguardia amministrative, tecniche e fisiche messe ragionevolmente a punto dalla Capocommessa per proteggere detti dati e vigilare contro accessi non autorizzati, che siano state notificate per iscritto a SAP con ragionevole preavviso. In relazione al suddetto accesso, la Capocommessa dovrà fornire ai Consulenti le autorizzazioni utente e le password per accedere ai suoi sistemi, e sarà responsabile di revocare tali autorizzazioni e far cessare tale accesso qualora lo ritenga opportuno. La Capocommessa non fornirà a SAP l'accesso ai sistemi della Capocommessa o del Cliente o alle informazioni personali (della Capocommessa, del Cliente o di terzi) a meno che detto accesso sia strumentale per l'erogazione dei Servizi ai sensi del Contratto. La Capocommessa dovrà assicurarsi che il Cliente non archivi eventuali Dati Personali in ambienti non produttivi. La non osservanza delle tutele sopra elencate da parte di SAP non configurerà una violazione se i dati personali non risultano compromessi.

3.2. Cooperazione della Capocommessa

3.2.1. La Capocommessa dovrà fornire e mettere a disposizione il proprio personale ritenuto necessario da SAP per l'esecuzione dei Servizi e secondo quanto diversamente previsto nel relativo Modulo d'Ordine. La Capocommessa dovrà mettere a disposizione di eventuali Clienti il personale che SAP possa ragionevolmente richiedere in relazione all'esecuzione dei Servizi

3.2.2. La Capocommessa dovrà nominare un referente che abbia facoltà decisionali e sappia fornire in maniera tempestiva a SAP le eventuali informazioni necessarie o rilevanti. La Capocommessa potrà nominare invece un dipendente del Cliente, tuttavia sempre a condizione che il dipendente del Cliente abbia facoltà decisionali per conto della Capocommessa in relazione al presente Contratto e nella misura richiesta dal presente articolo. In tal caso, SAP potrà fare completamente affidamento che le decisioni del dipendente del Cliente vengano prese da un soggetto qualificabile come Rappresentante autorizzato della Capocommessa.

3.3. Prerequisiti per i Diritti di Utilizzo

- 3.3.1. La Capocommessa dovrà assicurarsi di disporre di tutti i diritti di utilizzo necessari per il Software SAP o il Cloud Service così come eventuali licenze di terzi o diritti di utilizzo necessari all'esecuzione dei Servizi. Il Prime Contractor si impegna ad assicurarsi che il Cliente disponga di tutti i necessari diritti di licenza, compresi i diritti di licenza ottenuti da terzi, necessari a SAP per svolgere i Servizi

4. PROCEDURA DI RICHIESTA DI MODIFICA

4.1. Richieste di modifica

- 4.1.1. Ciascuna delle parti è può richiedere modifiche al Servizio.

- 4.1.2. SAP non è tenuta ad erogare attività ai sensi di una Richiesta di Modifica prima che le parti abbiano perfezionato la relativa Richiesta di Modifica.

5. SODDISFACIMENTO PER LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Laddove la Capocommessa o SAP non fossero pienamente soddisfatti dell'operato di un qualsiasi Consulente o di un membro del team di progetto della Capocommessa, la parte insoddisfatta potrà comunicare all'altra parte per iscritto le sue motivazioni ed eventualmente chiedere la sostituzione della risorsa. Nel caso un dipendente del Cliente non sia di gradimento di SAP, quest'ultima dovrà riferire tale mancato gradimento alla Capocommessa. L'altra parte farà quanto ragionevolmente possibile per assecondare tale modifica (nel caso di SAP, sarà anche soggetta alla disponibilità di personale).

6. CORRISPETTIVI E IMPOSTE

6.1. Corrispettivi e Pagamento

- 6.1.1. La Capocommessa corrisponderà gli importi indicati nel Modulo d'Ordine. Nel caso in cui la Capocommessa non versi tali corrispettivi nei termini previsti dal Contratto, fatti salvi gli altri rimedi disponibili, SAP potrà sospendere la fornitura dei Servizi fino a pagamento effettuato. SAP darà alla Capocommessa un congruo preavviso prima di tale sospensione. Eventuali corrispettivi (ed Imposte) non versati quando dovuti matureranno interessi al tasso massimo previsto dalla legge. Gli ordini d'acquisto hanno mera finalità di gestione amministrativa. SAP potrà emettere fattura e richiedere il pagamento senza che sia stato emesso il corrispondente ordine d'acquisto.

- 6.1.2. Il corrispettivo dovuto a SAP (o il ricevimento di tale corrispettivo da parte di SAP) non potrà in alcun modo essere condizionato alla ricezione del pagamento da parte del Cliente alla Capocommessa.

6.2. Imposte

Tutti i corrispettivi e altri oneri menzionati nel contratto sono soggetti alle imposte previste dalla legge, che saranno addebitate e dovute in aggiunta ai corrispettivi previsti dal Contratto.

7. DURATA E RISOLUZIONE

7.1. Durata del Contratto

Il Contratto diviene efficace a decorrere dalla Data di Inizio Efficacia di cui al Modulo d'Ordine e rimarrà in vigore fino al termine di cui al Modulo d'Ordine o in concomitanza con il completamento dei Servizi ai sensi del Contratto, salvo il caso in cui una delle parti lo risolva altrimenti ai sensi delle presenti CGC.

7.2. Risoluzione del Contratto

- 7.2.1. Ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto:

- a) per giusta causa con preavviso scritto di 30 giorni in caso di inadempimento dell'altra parte di qualunque disposizione del Contratto (ivi compreso l'omesso versamento da parte della Capocommessa di qualunque somma dovuta ai sensi del Contratto entro 30 giorni dalla scadenza) salvo il caso in cui la parte inadempiente abbia posto rimedio a tale inadempimento nel corso di tale termine di 30 giorni, oppure
- b) immediatamente, qualora l'altra parte effettui una cessione a beneficio dei creditori, o qualora la stessa sia inadempiente delle proprie obbligazioni ai sensi della Clausola 9 o delle presenti CGC.

- 7.2.2. SAP potrà risolvere il Contratto con effetto immediato nel caso in cui la Capocommessa si renda inadempiente delle disposizioni di cui alle Clausole 8, 15.3 o 15.5 delle CGC.
- 7.2.3. Ciascuna delle parti può recedere dal Contratto (tranne i Servizi fixed-price (a corpo), Premium Engagement Services e i Servizi a sottoscrizione o a cadenze mensili) con preavviso scritto di 30 giorni da comunicare all'altra parte, salvo diverso accordo nel Modulo d'Ordine per i Servizi.
- 7.3. Effetti della Risoluzione
- 7.3.1. La Capocommessa dovrà riconoscere a SAP tutti i costi, i corrispettivi e le spese sostenuti sino in data di risoluzione per:
- a) qualsiasi Servizio completato, parzialmente completato o Servizi pianificati per qualsiasi fase o milestone;
 - b) qualsiasi costo o spesa ragionevolmente sostenuti; e
 - c) qualsiasi spesa di trasferta non rimborsabile, compresi i costi per visti e le spese accessorie.
- 7.3.2. La risoluzione di un qualunque Servizio specifico ai sensi della presente Clausola **Error! Reference source not found.** non comporterà o risulterà nella cessazione di altri Servizi ordinati con lo stesso Modulo d'Ordine, né la risoluzione di un Modulo d'Ordine o Servizio specifico ivi previsto determinerà la risoluzione di qualsivoglia Modulo d'Ordine per Servizi già stipulato tra le parti.
- 7.4. Mantenimento dell'Efficacia
- Le Clausole 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 delle presenti CGC manterranno la propria efficacia successivamente alla scadenza o risoluzione del Contratto.

8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 8.1. Titolarità SAP
- 8.1.1. Fatti salvi gli eventuali diritti espressamente riconosciuti alla Capocommessa dal Contratto, SAP, SAP SE, le loro Affiliate o licenzianti sono titolari di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale riferibili e derivanti dalle opere derivate di:
- a) Materiali SAP; e
 - b) qualsiasi Servizio, Deliverable e Prodotto d'ingegno (comprese tecniche, conoscenze o processi attinenti ai Servizi o i Deliverables), che siano essi stati sviluppati o meno per la Capocommessa o il Cliente.
- 8.2. La Capocommessa dovrà perfezionare tali documenti e adottare ogni altra ragionevole misura atta a garantire la titolarità di SAP o di SAP SE su tali diritti.
- 8.3. Tutela dei diritti
- 8.3.1. Fatti salvi gli eventuali diritti espressamente riconosciuti alla Capocommessa dal Contratto, la Capocommessa non potrà rimuovere gli avvisi di copyright o diritto di autore di SAP.
- 8.4. Tutti i Servizi, i Deliverables e i Work Products forniti da SAP alla Capocommessa prima della stipula del relativo Modulo d'Ordine o Richiesta di Modifica costituiscono proprietà esclusiva di SAP e Informazioni Riservate di SAP e saranno governati dai termini e condizioni del Contratto. Qualora non si giunga al perfezionamento di un Modulo d'Ordine, tutti i Servizi, i Work Products e i Deliverables dovranno essere restituiti o eliminati e ne sarà proibito l'utilizzo.
- 8.5. A patto che tutte le somme dovute in forza di un Modulo d'Ordine siano pagate integralmente ai sensi del Contratto e tutte le domande siano state soddisfatte, alla Capocommessa viene concessa una licenza non esclusiva e non trasferibile relativamente ai Deliverables e ai Work Product SAP di cui al Contratto al solo fine di permettere alla Capocommessa di concedere in sub-licenza tali Deliverables e Work Product SAP al Cliente al fine di gestire le operazioni commerciali interne proprie e delle proprie Affiliate. La sublicenza dovrà essere concessa per la medesima durata e per la medesima estensione secondo cui al Cliente viene riconosciuto un diritto di utilizzare il Software SAP o il Cloud Service ai sensi del Contratto di Licenza. Quanto sopra è soggetto alle seguenti condizioni: (i) osservanza da parte della Capocommessa dei termini e condizioni del presente Contratto; e (ii) osservanza da parte del Cliente dei termini e condizioni del Contratto di Licenza.

- 8.6. La Capocommissa deve informare tempestivamente e per iscritto SAP nel caso in cui una terza parte ottenga un accesso non autorizzato a materiali proprietari di SAP o a Informazioni Riservate. La Capocommissa dovrà fare quanto ragionevolmente possibile per bloccare gli accessi non autorizzati. La Capocommissa dovrà altresì assumere gli obblighi di comunicazione e informazioni per conto del Cliente e dovrà assicurarsi che il Cliente prenda tutte le misure necessarie a bloccare gli accessi non autorizzati.

9. RISERVATEZZA

9.1. Utilizzo delle Informazioni Riservate

9.1.1. La parte ricevente:

- a) dovrà mantenere il più stretto riserbo su tutte le Informazioni Riservate, adottando misure per mantenere confidenziali le Informazioni Riservate della parte rivelante che siano sostanzialmente simili alle misure che la parte ricevente adotta per proteggere le proprie Informazioni Riservate di analoga natura, misure che non potranno comunque disattendere quanto previsto da un ragionevole standard di diligenza;
- b) non divulgherà o rivelerà le Informazioni Riservate della parte rivelante ad alcuna persona che non sia un suo rappresentante che abbia necessità d'accedervi per poter esercitare i suoi diritti o adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto e che è soggetto ad un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla presente Clausola 9;
- c) non utilizzerà o riprodurrà eventuali Informazioni Riservate della parte rivelante per qualunque finalità che esuli dall'ambito di applicazione del Contratto; e
- d) dovrà apporre l'avviso o indicazione di informazione riservata, interna o protetta da privativa su originali ed eventuali copie.

- 9.1.2. La Capocommissa dovrà trattare ogni informazione inerente il Contratto, i suoi termini e condizioni, le condizioni economiche e qualunque altro fatto ad esso relativo come Informazioni Riservate e proteggere le stesse dalla divulgazione a terzi ai sensi delle Clausole 9.1.1 e 9.2.

- 9.1.3. Le Informazioni Riservate di ciascuna parte divulgate prima del perfezionamento del Contratto sono trattate ai sensi della presente Clausola 9.

9.2. Comunicazioni obbligatorie

La parte ricevente è autorizzata a rivelare le Informazioni Riservate dell'altra parte se imposto da leggi, regolamenti, ordini giudiziari o di autorità di controllo, purché la parte chiamata a rivelarle faccia quanto ragionevolmente possibile per informare l'altra parte dell'obbligo di divulgazione (nella misura prevista dalla legge) cui è chiamata, e assista ragionevolmente la parte rivelante qualora quest'ultima intenda opporsi alla divulgazione, su richiesta e a carico di quest'ultima. La parte ricevente ed i propri Rappresentanti dovranno adottare le misure economicamente ragionevoli per comunicare solamente la parte delle Informazioni Riservate che sia giuridicamente obbligata a comunicare, e pretenderà che tutte le Informazioni Riservate così comunicate siano trattate come riservate.

9.3. Eccezioni

- 9.3.1. Le limitazioni sull'uso e la divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle Informazioni Riservate che:

- a) siano sviluppate autonomamente dalla parte ricevente senza che siano utilizzate o facciano riferimento alle Informazioni Riservate della parte rivelante;
- b) siano divenute di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione dell'accordo della parte ricevente;
- c) al momento della loro divulgazione, sono già note alla parte ricevente e libere da ogni vincolo di riservatezza;
- d) vengano legittimamente acquisite senza limitazioni dalla parte ricevente in quanto provenienti da terzi che dispongano del diritto di fornire tali Informazioni Riservate; oppure
- e) la parte rivelante considera libere da vincoli di riservatezza e ne dà conferma scritta.

9.4. Distruzione e Restituzione delle Informazioni Riservate

9.4.1. Su richiesta della parte rivelante o in data effettiva di scadenza o cessazione del Contratto, fatti salvi gli obblighi di legge o i diritti al mantenimento delle Informazioni Confidenziali, la parte ricevente si impegna a distruggere tempestivamente o a restituire alla parte rivelante, a discrezione di quest'ultima, tutti i materiali contenenti le Informazioni Riservate della parte rivelante e tutte le relative copie, siano essi riproduzioni, riassunti o estratti delle stesse o siano su di esse basati (sia su copia fisica sia su supporto immateriale), a condizione tuttavia che:

- a) nel caso in cui un procedimento giudiziario sia stato avviato al fine di ottenere la rivelazione delle Informazioni Riservate, tali materiali non potranno essere distrutti fino al momento in cui il procedimento venga estinto per transazione o per intervenuto giudicato; e
- b) la parte ricevente, non potrà, in relazione con gli obblighi di cui sopra, essere obbligata a identificare o cancellare le Informazioni Riservate custodite negli archivi o nei sistemi di backup, che non siano generalmente accessibili, ai sensi delle politiche generali di archiviazione o backup dei sistemi.

9.4.2. Gli obblighi previsti dalla presente Clausola 9.4 non riguardano le Opere d'Ingegno fornite da SAP alla Capocommessa ai sensi di qualunque Servizio (se del caso), salvo il Contratto venga risolto da SAP conformemente alle Clausole 7.2.1 o 7.2.2.

10. PUBBLICITÀ

Le parti si asterranno dall'utilizzare la ragione sociale o denominazione dell'altra parte a fini pubblicitari in assenza di un previo consenso scritto di quest'ultima; in deroga a quanto precede, la Capocommessa si impegna ad ottenere l'autorizzazione del Cliente per SAP a fare uso della sua ragione sociale o denominazione negli elenchi di clienti o chiamate trimestrali con i suoi investitori o, secondo le tempistiche concordate tra le parti, per le iniziative di marketing SAP (incluse le telefonate e testimonianze di referenza, dichiarazioni stampa, visite in loco, partecipazione al SAPPHIRE). La Capocommessa riconosce che SAP è legittimata a condividere con SAP SE e le sue Affiliate informazioni che la riguardano a fini di marketing e commerciali e conferma di aver ottenuto le opportune autorizzazioni per poter condividere con SAP i contatti dei suoi dipendenti.

11. FEEDBACK

11.1. La Capocommessa può, a propria esclusiva discrezione, fornire a SAP un Feedback. In tal caso, SAP, SAP SE e le loro Affiliate potranno a propria discrezione trattenere e utilizzare liberamente, incorporare o altrimenti sfruttare tale Feedback senza limitazioni, obbligo di versare corrispettivi o dichiarare la paternità di tale Feedback.

12. GARANZIA

12.1. Buone pratiche di settore

12.1.1. SAP garantisce che:

- a) i Servizi saranno prestati in maniera professionale da Consulenti dotati delle competenze ragionevolmente richieste per i Servizi; e
- b) per novanta (90) giorni dalla fornitura del Servizio, i Deliverable saranno sostanzialmente conformi alle relative specifiche del Deliverable in oggetto. A titolo di chiarimento, il periodo di garanzia per gli eventuali Deliverable previsti dai Servizi sottoscritti non supererà comunque la data di risoluzione dei Servizi sottoscritti.

12.1.2. SAP non garantisce un'operatività priva di errori o di interruzioni dei Servizi o dei Deliverable, né che sarà in grado di correggere tutte le non conformità.

12.2. Notifica

La Capocommessa comunicherà a SAP per iscritto entro la scadenza del periodo di garanzia la contestata violazione della garanzia fornendo una descrizione approfondita del problema e tutte le informazioni di cui SAP avrà ragionevolmente bisogno per porre rimedio a siffatta violazione.

12.3. Rimedi

12.3.1. A condizione che la Capocommessa abbia comunicato a SAP la violazione della garanzia ai sensi della Clausola 12.2 e SAP abbia confermato l'esistenza di siffatta violazione, SAP potrà, a sua scelta:

- a) ripetere l'erogazione dei Servizi o Deliverable interessati; o
- b) rimborsare il corrispettivo pagato o riassegnare la parte di corrispettivo riferibile al Servizio o Deliverable non conforme.

Quanto sopra costituisce l'unico ed esclusivo rimedio legale a disposizione della Capocommessa in caso di violazione della garanzia.

12.4. Esclusioni

La presente garanzia non si applica:

- a) se i Servizi, i Work Product o gli eventuali Deliverable non sono utilizzati conformemente a una qualsiasi documentazione fornita; o
- b) se la presunta violazione della garanzia è causata da una modifica ai Deliverables, dal software della Capocommessa, del Cliente o di terzi.

13. PRETESE DI TERZI

13.1. Pretese avanzate nei confronti della Capocommessa

13.1.1. SAP difenderà la Capocommessa dalle pretese avanzate nei confronti suoi da terzi per presunta violazione o appropriazione indebita dei diritti di brevetto, d'autore e dei segreti industriali in conseguenza del suo trasferimento dei Deliverable. SAP manleverà la Capocommessa di tutti i danni riconosciuti in via definitiva a carico di quest'ultima (o dell'ammontare oggetto di transazione da parte di SAP) in relazione alle suddette pretese.

13.1.2. Le obbligazioni poste a carico di SAP ai sensi della Clausola 13.1.1 non si applicheranno nel caso in cui la pretesa insinuata sia determinata da:

- a) un utilizzo dei Deliverable insieme ad un qualsiasi altro software, servizio o prodotto non forniti da SAP;
- b) utilizzo del Deliverable fornito a titolo gratuito;
- c) la mancata o ritardata notifica scritta a SAP da parte della Capocommessa di un'eventuale siffatta pretesa, nel caso in cui SAP veda pregiudicati i propri diritti da tale mancata o ritardata notifica;
- d) modifiche dei Deliverable apportate dalla Capocommessa o da terzi per suo conto;
- e) qualsiasi elemento fornito dalla Capocommessa a SAP, comprese configurazioni, istruzioni o specifiche afferenti i Professional Services; o
- f) eventuale utilizzo dei Servizi non ammesso ai sensi del Contratto.

13.2. Nel caso in cui un terzo avanzi una pretesa ai sensi della Clausola 13.1.1 oppure SAP ritenga ragionevolmente probabile che possa essere avanzata una siffatta pretesa, SAP potrà a propria esclusiva discrezione e a proprie spese:

- a) consentire alla Capocommessa di continuare ad utilizzare i Deliverable secondo le disposizioni del presente Contratto, o
- b) sostituire o modificare il Deliverable in modo che non dia luogo a violazioni, senza ridurne sostanzialmente la funzionalità.

13.3. Qualora le suddette opzioni non siano ragionevolmente esperibili, SAP o la Capocommessa saranno legittimati a recedere dal Contratto riferito al Deliverable interessato, dopo averne data opportuna comunicazione scritta all'altra parte.

13.4. SAP si riserva espressamente il diritto di interrompere la difesa qualora i Deliverables interessati non siano più causa della presunta violazione dei diritti di terzi.

13.5. Pretese avanzate nei confronti di SAP

13.5.1. La Capocommessa manleverà SAP e le sue Affiliate da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di SAP da terzi che sorgano o siano riferite a:

- a) qualsiasi utilizzo dei Servizi da parte della Capocommessa in violazione di qualunque normativa o regolamento;

- b) la pretesa che i Dati Cliente, l'utilizzo dei Servizi da parte della Capocommessa o un qualsiasi elemento fornito dalla Capocommessa a SAP, compreso l'accesso a software o a informazioni protetti da diritti di privativa di terze parti, infrangano, violino o costituiscano un'illegittima appropriazione dei diritti di un terzo.

13.5.2. Quanto sopra si applica a prescindere dal fatto che il danno consegua alla condotta della Capocommessa ovvero alla condotta di un terzo che utilizzi le credenziali d'accesso della Capocommessa o del Cliente.

13.6. Procedura in caso di Pretese di terzi

13.6.1. In caso di una qualunque pretesa avanzate da terzi ai sensi delle Clausole 13.1 e 13.2, si dovrà procedere come segue:

- a) La parte contro la quale venga avanzata una pretesa di terzi (la "**Parte Citata**") dovrà tempestivamente comunicare per iscritto all'altra parte (la "**Parte Manlevante**") l'eventuale pretesa. La Parte Citata dovrà ragionevolmente cooperare nella difesa e potrà costituirsi (a proprie spese) per il tramite di un legale di ragionevole gradimento della Parte Manlevante, fatto salvo quanto disposto alla clausola b) seguente.
- b) La Parte Manlevante avrà il diritto di controllare integralmente la difesa.

Qualsiasi accordo transattivo non potrà prevedere obbligazioni finanziarie o l'esecuzione di un'obbligazione in forma specifica o l'ammissione di responsabilità dalla Parte Citata.

13.7. Rimedio esclusivo

13.7.1. La Clausola 13 stabilisce la sola, esclusiva e totale responsabilità della Parte Manlevante, delle sue Affiliate e subappaltatori nei confronti della Parte Citata, nonché gli unici rimedi esperibili dalla Parte Citata avverso le pretese avanzabili da terzi e per i casi di violazione o appropriazione indebita dei diritti di proprietà intellettuale di terzi.

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

14.1. Esclusione dei limiti alla Responsabilità

14.1.1. Non è prevista a favore di nessuna delle parti alcuna limitazione relativa ai risarcimenti risultanti da:

- a) morte o lesioni personali conseguenti a colpa grave o dolo di una delle parti, e/o
- b) utilizzo non autorizzato da parte della Capocommessa di eventuali Cloud Service e/o omesso pagamento da parte della Capocommessa di eventuali corrispettivi di cui al Contratto.

14.2. Limitazione di responsabilità per i Servizi

14.2.1. Fatti salvi i danni derivanti da dolo o colpa grave di una delle parti e quanto stabilito nella Clausola 14.1, la responsabilità massima aggregata di ciascuna parte (o delle rispettive Affiliate, licenzianti SAP o subappaltatori SAP) verso l'altra o verso qualsiasi altra persona fisica o giuridica per tutti gli eventi (o serie di eventi concatenati) non eccederà i corrispettivi pagati per il relativo Servizio ai sensi del relativo Modulo d'Ordine o nel caso di Premium Engagement Services, di Servizi a sottoscrizione o a cadenze mensili non eccederà il corrispettivo pagato per i 12 mesi anteriori alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno.

14.3. Danni non risarcibili

In nessun caso:

- a) una delle due parti (né le rispettive Affiliate o subappaltatori o licenzianti) risponderà nei confronti dell'altra parte per danni speciali, incidentali, consequenziali o indiretti, perdita di avviamento o utile d'impresa, arresto del lavoro perdita di dati, guasto o malfunzionamento del computer, spese legali ovvero per danni esemplari o punitivi.
- b) SAP sarà tenuta responsabile dei danni causati da Servizi forniti a titolo gratuito.

14.4. Avvertenza

Salvo quanto espressamente previsto dal Contratto, SAP e i suoi subappaltatori o licenzianti non forniscono dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, di qualsivoglia natura, ivi incluse quelle sulla commerciabilità, adeguatezza, originalità o idoneità ad un determinato utilizzo o scopo, non-violazione o risultati derivanti dall'utilizzo o integrazione con un qualsiasi prodotto o servizio fornito ai sensi del Contratto, ovvero che il

funzionamento di un qualsiasi prodotto o servizio sia sicuro, ininterrotto o privo di errori. La Capocommessa riconosce di non fare affidamento sulla fornitura di future funzionalità, su commenti pubblici o pubblicità SAP o roadmap di prodotto.

15. VARIE

15.1. Conservazione dell'efficacia

La nullità o l'inapplicabilità, totale o parziale, di una qualsiasi o di diverse disposizioni del presente Contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni del medesimo. Esclusione di tacita rinuncia.

La rinuncia a far valere un inadempimento od obbligo del Contratto non può essere interpretata come rinuncia a far valere altri inadempimenti o obblighi.

15.2. Copie

Il presente Contratto può essere sottoscritto in più copie, ciascuna delle quali viene considerata un originale e che, insieme, costituiscono un unico Contratto. Le sottoscrizioni elettroniche a mezzo di DocuSign o altre modalità stabilite da SAP sono considerate sottoscrizioni in originale.

15.3. Osservanza della Normativa sull'Esportazione

15.3.1. SAP e la Capocommessa nella esecuzione del Contratto dovranno rispettare la Normativa sull'Esportazione. I Servizi, Work Product e le Informazioni Confidenziali sono soggetti alle Normative sull'Esportazione. La Capocommessa e le sue Affiliate e gli Utenti Autorizzati non potranno direttamente o indirettamente esportare, riesportare, rilasciare o trasferire i Servizi, i Work Product e le Informazioni Riservate in violazione della Normativa sull'Esportazione. La Capocommessa sarà la sola responsabile dell'osservanza della Normativa sull'Esportazione, ivi compreso l'ottenimento di eventuali autorizzazioni all'esportazione nel caso in cui la Capocommessa esporti o riesporti i Servizi, i Work Product e le Informazioni Riservate. La Capocommessa non può utilizzare i Servizi o i Work Product dalla Crimea/Sebastopoli, da Cuba, dall'Iran, dalla Repubblica Popolare di Corea (Corea del Nord) o dalla Siria.

15.3.2. SAP può richiedere alla Capocommessa la documentazione e le informazioni per supportare l'ottenimento di un'autorizzazione all'esportazione. SAP si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato i Servizi interessati previo avviso scritto alla Capocommessa nel caso in cui:

- a) le autorità competenti non rilascino tale autorizzazione all'esportazione entro 18 mesi; oppure
- b) la Normativa sull'Esportazione vieti a SAP di fornire i Servizi alla Capocommessa.

15.4. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dovranno essere eseguite per iscritto agli indirizzi indicati nel Modulo d'Ordine. Le comunicazioni provenienti da SAP e dirette alla Capocommessa potranno essere in formato elettronico ed indirizzate al rappresentante autorizzato o amministratore identificato dalla Capocommessa.

15.5. Cessione

In assenza del previo consenso scritto di SAP, la Capocommessa non potrà cedere, assegnare o altrimenti trasferire il Contratto (o un qualsiasi diritto od obbligo da esso derivante) a terzi. SAP può cedere il Contratto a SAP SE o ad una qualsiasi delle Affiliate di SAP SE.

15.6. Subappalto

15.6.1. SAP potrà utilizzare subappaltatori per fornire in tutto o in parte i Servizi i di cui al Contratto.

15.6.2. SAP sarà tenuta responsabile dell'esecuzione di un qualsiasi Servizio da parte di un subappaltatore, compatibilmente con lo standard d'esecuzione atteso dai suoi stessi dipendenti.

15.7. Rapporti tra le Parti

Le parti di questo Contratto sono contraenti indipendenti e il presente Contratto non pone in essere alcuna partnership, franchise, joint venture, agenzia, rapporto fiduciario o di lavoro subordinato tra le medesime.

15.8. Divieto di Sollecitazione

Le parti si asterranno dal proporre intenzionalmente offerte di lavoro o assumere i dipendenti dell'altra parte coinvolti nell'erogazione dei Servizi per tutta la durata del relativo Modulo d'Ordine e un periodo di sei (6) mesi successivo alla sua scadenza, senza l'espreso consenso scritto dell'altra parte. Questa disposizione non limita, tuttavia, il diritto delle parti di pubblicizzare le loro offerte di lavoro sui media.

15.9. Eventi di forza maggiore

Gli eventuali ritardi nella prestazione (ad eccezione del pagamento degli importi dovuti) causati da condizioni che esulano dal ragionevole controllo della parte inadempiente non configurano un inadempimento contrattuale. I tempi previsti per l'adempimento saranno estesi di un periodo pari alla durata della condizione che ne ha impedito l'adempimento.

15.10. Legge applicabile

Il Contratto e ogni eventuale controversia (ivi comprese eventuali controversie extracontrattuali) che sorgano da o in relazione al presente Contratto e il suo oggetto saranno disciplinati ed interpretati ai sensi della legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (UN CISG) e la legge Uniform Computer Information Transactions Act (ove in vigore) non si applicheranno al Contratto.

15.11. Foro Competente

Le parti concordano che eventuali controversie saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Le parti rinunciano a qualunque eccezione di competenza del giudice identificato ai sensi della presente disposizione. Il Foro esclusivo di qualunque controversia derivante dal Contratto (ivi compresa ogni eventuale controversia sull'esistenza, validità o risoluzione del Contratto) sarà quello di Milano.

15.12. Decadenza

Fatte salve le rivendicazioni di proprietà o di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, la violazione delle tutele relative alle Informazioni Riservate, il diritto di SAP di promuovere azioni per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Contratto, ciascuna delle parti dovrà agire per qualunque domanda connessa al o derivante dal Contratto e il suo oggetto entro 1 anno dalla data in cui abbia avuto, o avrebbe dovuto avere a seguito di ragionevoli accertamenti, contezza dei fatti che hanno dato adito alla(e) domanda(e).

15.13. Sostituzione degli accordi precedenti

Il Contratto attesta la totale ed esclusiva volontà di SAP e della Capocommessa in relazione al rapporto negoziale stabilito dal Contratto. Il contratto supera e prevale su tutto quanto in precedenza dichiarato, discusso e scritto (compresi gli accordi sulla riservatezza) e le Parti rinunciano totalmente a far valere quanto in precedenza dichiarato, discusso e scritto. Il Contratto potrà essere modificato unicamente con atto scritto e firmato da entrambe le parti, salvo quanto previsto dal Contratto. I termini e le condizioni di qualsiasi ordine d'acquisto emesso dalla Capocommessa non avranno alcun effetto e validità anche qualora SAP accettasse o non dovesse altrimenti rifiutare l'ordine d'acquisto.

15.14. Gerarchia.

In caso di eventuali conflitti si applicherà il seguente ordine di precedenza:

- i. Modulo d'Ordine compreso il Documento di Ambito;
- ii. L'eventuale Descrizione del Servizio;
- iii. DPA;
- iv. le presenti CGC.